



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

SEDE DI NAIROBI

IL TITOLARE DI SEDE

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm. e ii., recante la nuova “Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo”, in particolare l'articolo 6, comma 2 che prevede la partecipazione dell'Italia all'esecuzione di programmi europei di cooperazione allo sviluppo;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113 e ss.mm. e ii., regolamento recante: lo "Statuto dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" e in particolare l'art. 9 comma 5;

VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che l'Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, nell'ambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il limite di cui all'art. 17, comma 6, della L. 125/2014;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 15 dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del “Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;

VISTO l'art.5, comma 1 del summenzionato Decreto del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale n. 113, che stabilisce “Il direttore rappresenta l'Agenzia, ne dirige e controlla l'attività, è responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi attribuiti (...)”;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 484 del 02.03.2018 avente oggetto il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale di Vicedirettore responsabile della Vicedirezione Tecnica dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

VISTO il D.P.C.M. del 4 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2019, con il quale è stato conferito al dott. Luca Maestripieri l'incarico di Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e successiva riconferma con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Novembre del 2019, registrato alla Corte dei Conti il 06 Dicembre del 2019;

CONSIDERATO che l'art.26 del D.P.R 54/2010 “Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di categoria del

Ministero degli Affari Esteri” prevede che “Le somme (...) finanziate da parte dell’Unione Europea o da altri Stati membri dell’Unione agli Uffici all’estero verranno gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore. Il titolare dell’Ufficio all’estero dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordine di pagamento a valere sui finanziamenti”;

VISTO l’art.9 del Decreto del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale n. 113, sopra citato che prevede che “(...) I capi delle Sedi all’Estero rispondono al Direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l’uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. (...). Le Sedi all’Estero possono essere delegate alla gestione delle Iniziative di Cooperazione e delle relative risorse, nei limiti previsti dall’articolo 17, comma 3, della legge istitutiva”;

VISTI i commi 5 e 6 dell’art 17 della Legge 1 agosto 2014, n. 125 recante “Disciplina generale sulla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo”, che stabiliscono “(...) L’autonomia gestionale e finanziaria e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dal regolamento di contabilità, che si ispira per quanto compatibile, al decreto del presidente della repubblica 1 Febbraio 2010, n.54 nel rispetto dei seguenti criteri: a) ai Titolari delle Sedi all’Estero competono i poteri e le responsabilità attribuiti dal medesimo D.P.R ai capi di rappresentanza diplomatica (...)”;

VISTO l’art. 12 del D.I/1002/2500 del 15/12/2015 “Regolamento interno di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” che stabilisce che “(....). I Titolari delle Sedi all’Estero sono autorizzati alla spesa dei fondi ad essi assegnati”;

VISTA la delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo. 36 del 8/11/2021 con la quale e’ stato approvato il rifinanziamento dell’Iniziativa bilaterale “Fondo Unico di Coordinamento della Sede Regionale di Nairobi” AID 11834/01/2 per un totale di Euro 600.000,00;

CONSIDERATO che con Delibera del Comitato Congiunto n. 178 del 16/12/2021, è stato conferito al Dr Giovanni Grandi l’incarico di Titolare della Sede di Nairobi (Kenya);

VISTA la Determina direttoriale n. 5 del 14/01/2022, con la quale è stata resa esecutiva la nomina del Dr Giovanni Grandi a Titolare della Sede Estera di Nairobi;

VISTA la comunicazione dell’Ufficio XI, prot. n. 1078 del 17/01/2022, con cui si indica la data di decorrenza dell’incarico al Dr Giovanni Grandi quale Titolare della Sede AICS di Nairobi dal 13/03/2022;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli Appalti Pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., disciplinante il Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l’art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenendo conto dei principi fondamentali del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall’Unione Europea e dalle Organizzazioni Internazionali;

CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall’articolo 32, comma 2, del succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 2 novembre 2017, n. 192 “Regolamento recante disciplina delle procedure per l’affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all’estero”, in particolare l’art. 21 che dispone l’applicazione della versione più aggiornata delle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) per i contratti relativi agli Interventi di Cooperazione allo Sviluppo dei quali una Sede Estera dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo risulta stazione appaltante, fermi restando gli articoli 4, 5, 6 e 8 nonché i commi 5, 6 e 7 dell’art. 7 del Regolamento MAECI;

VISTA la Determina a contrarre del Titolare della Sede Estera di Nairobi n. 56 del 05.08.2022 con la quale e' stata avviata la procedura per il servizio di affitto di una sala conferenze, mediante una Single Tender procedure, con richiesta di preventivo a più di un fornitore, ai sensi della PRAG alla sezione 2.6.8;

VISTA la Determina del Titolare della Sede Estera di Nairobi n. 23 del 05.08.2022 con la quale e' stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in parola la Dott.ssa Miriam Bulbarelli, impiegata con contratto a tempo determinato presso la Sede di Nairobi e referente per le OSC del Kenya;

DATO ATTO che sono stati richiesti i preventivi a 3 (tre) operatori economici del settore alberghiero, come dettagliato nel Report di negoziazione allegato alla presente determinazione, e che l'operatore economico Trademark Hotel ha presentato l'offerta economica più vantaggiosa e che possiede le caratteristiche richieste e offre tutti i servizi necessari al buon fine dell'attività da eseguire;

CONSIDERATO che l'importo dell'offerta economica è pari a KES 209,300.00 (corrispondenti a Euro 1.730,00 secondo il tasso di cambio mensile di Infoeuro) in linea con il budget massimo posto a base della procedura, pari a Euro 2.500,00;

CONSIDERATO che e' stato redatto il Report di Negoziazione con il fornitore sopra menzionato, ove sono specificate le fasi salienti della procedura, ivi incluse le motivazioni che hanno condotto all'indicazione dell'operatore Trademark Hotel quale operatore economico idoneo all'affidamento del contratto e che è parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'importo stimato dell'appalto è inferiore ai 2.500 Euro e che la linea di budget dell'Iniziativa 5 - Incontri e Seminari, presenta adeguata copertura;


DATO ATTO che si e' proceduto a dare comunicazione della procedura all'Autorita' Nazionale Anticorruzione, con comunicazione CIG: Z7F3769E82


DETERMINA

1. L'acquisizione dei preventivi inviati dai due operatori economici disponibili e il Report di Negoziazione;
2. Di affidare l'esecuzione del servizio di affitto di una sala conferenze all'operatore economico Trademark Hotel per un importo di KES 209,300.00, a valere sull' Iniziativa "Fondo Unico di Coordinamento per la Sede Regionale di Nairobi" AID 011834/01/2;
3. Di procedere alla stipula del contratto con il fornitore aggiudicatario e di eseguire ogni altro adempimento necessario alla chiusura della procedura oggetto della presente determinazione.


Nairobi,

Il Responsabile Unico del Procedimento


.....



Il Titolare della Sede Estera AICS di Nairobi


Giovanni Grandi